

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Umberto Zuballi	Presidente
Italo Franco	Consigliere
Marco Buricelli	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 25 maggio 2000.

Visto il ricorso n. 1289/2000 proposto da U. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Nani e Nicola Zampieri, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Tonolo in Venezia, S. Marco n. 4909;

CONTRO

il COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  
la REGIONE del VENETO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e nei confronti

della PROVINCIA di VICENZA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;  
del COMUNE di CAMISANO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  
della FEDERCOM, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;  
per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Comune di Vicenza del 24 febbraio 2000 P.G.N. 6250, notificato il 07.03.2000, concernente diniego di autorizzazione per una grande struttura di vendita, e atti connessi, e per l'accertamento del fornarsi del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione presentata in data 24.04.1999;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere Buricelli), gli avv.ti Zampieri e Nani, per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Gasparini per la Regione resistente;

considerato

che, a un primo e sommario esame, indipendentemente dalla soluzione del problema se la nota 27/9/1999 del Comune di Vicenza costituisca o no atto di convocazione della conferenza di servizi, non appare implausibile la tesi del Comune secondo cui la norma in base alla quale la domanda di autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita. deve ritenersi accolta qualora nei 120 giorni successivi alla data di convocazione della conferenza di servizi non venga comunicato il provvedimento di diniego, ha effetto non prima dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, delle disposizioni in materia di conferenza di servizi attuative dell'art. 17, comma 7, della l.reg. n. 37/99;

che non sussistono i presupposti - anche avuto riguardo alla possibilità di una definizione della controversia in tempi brevi - per accogliere la domanda cautelare.

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.

Venezia, li 25 maggio 2000.

Il Presidente

Il Segretario

L'Estensore